

9 gennaio 2002 0:00

Tipo\_Form - CONSIGLI

RICHIESTA - salve, ho ricevuto in data odierna una notifica di violazione alle norme del codice della strada. La violazione accertata e' sosta davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani.  
nella stessa vi e' scritto che non e' stato possibile effettuare la contestazione immediata (art 384/1 lett.)  
faccio presente di non aver trovato nessuna multa sul parabrezza dell'auto e mi chiedo come mai non ha potuto contestarla subito.come mi devo comportare?  
grazie anticipatamente del consiglio

**Risposta:**

Il foglietto sul parabrezza e' solo una informazione, non la notifica vera e propria, dunque non averlo trovato non e' motivo di contestazione.  
Potrebbe presentare ricorso sulla mancata contestazione al momento, da parte dell'agente, ma tenga presente che sara' il giudice a valutare sulla ammissibilita', tenendo presente anche le motivazioni addotte dall'agente (e poiche' lei non c'era, e' palese che la contestazione immediata non fosse possibile).  
Ricordiamo le modalita' di opposizione: il ricorso deve essere presentato dalla persona che ha utilizzato il mezzo, sia esso proprietario od utilizzatore, esibendone il titolo dimostrativo; lo stesso ricorso e' pero' nullo se il ricorrente non si presentasse all'udienza. In caso di rigetto le spese sono comprese tra le zero e le 200.000 lire, e decise dal giudice.  
Ha 30gg. dalla notifica per ricorrere davanti al giudice di pace del luogo in cui la violazione e' stata rilevata, chiedendo sospensione e annullamento della stessa (se le accordano la sospensione, la multa non raddoppiera'.  
Se non gliela accordassero, per evitare il raddoppio deve pagare entro i 60gg. dall'originaria notifica del verbale).  
Cliccando qui (<http://www.aduc.it/SOS/modulo13.html>) e' reperibile un modello di ricorso.  
Si ricordi che occorre domiciliarsi entro l'area operativa dell'Ufficio del giudice di pace dove ha presentato ricorso: se non si ha un domicilio in zona, occorrera' prenderlo presso la cancelleria dello stesso ed informarsi sull'eventuale accoglimento della sospensione, sulla data fissata per l'udienza, etc.  
Se non fosse nei termini per presentare il ricorso al giudice, dovra' tentarlo al Prefetto (entro 60gg.). Probabilmente il Prefetto lo rigettera', e a quel punto potra' -entro 30gg. dalla notifica- fare un nuovo ricorso al giudice di pace.